



COMUNE DI PETRIANO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Classificazione comune fino a 10.000 abitanti

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Legge 190/2019)

(Regolamento approvato con delibera n.16 del 29-04-2021)

Oggetto: TARIFFE dal 01.01.2021

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadro o metro lineare.

CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI	
ZONA 1	Tariffa per ogni metro quadrato e per anno
Occupazioni in genere	€. 17,70
Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico (riduzione ad 1/3) *	€. 5,90
Occupazione del suolo con passi carrabili (riduzione ad ½) **	€. 8,85

* Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria in oggetto va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a trentamila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa in oggetto è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

** La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

ALTRE OCCUPAZIONI PERMANENTI:

OCCUPAZIONE DEL SUOLO O SOPRASSUOLO CON APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI	
ZONA 1	Tariffa per ogni apparecchio e per anno
CENTRO ABITATO	€. 10,50
ZONA LIMITROFA	€. 7,80
FRAZIONI E SOBBORGHİ	€. 5,25

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	
ZONA 1	Tariffa per ogni distributore e per anno
CENTRO ABITATO	€. 31,20
ZONA LIMITROFA	€. 26,10
SOBBORGHİ E ZONE PERIFERICHE	€. 15,60
FRAZIONI	€. 5,40

ART.48 COMMA 8 - OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL TERRITORIO COMUNALE, CON CAVI E CONDUOTTE, DA CHIUNQUE EFFETTUATA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ'

Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità', quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

ART. 49 - OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico con infrastrutture di comunicazione elettronica, di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelle effettuate con cavi e condutture per le quali si applica la tariffa speciale commisurata al numero utenze di cui all'art. 48 comma 8 del presente regolamento, il canone è determinato secondo il seguente criterio:
 - per le occupazioni realizzate da 0 a 150 mq: canone annuo stabilito forfetariamente euro 10.000,00 (euro diecimila);
 - per le occupazioni di dimensioni superiori ai 150 mq: il canone annuo minimo di euro 10.000,00 (euro diecimila) è aumentato di euro 2.000,00 per ogni ulteriore frazione di 50 mq di superficie occupata.
2. Per occupazione con infrastrutture di comunicazione elettronica si intende la superficie occupata da qualsiasi tipo di impianto (quale ad esempio traliccio, ripetitore, antenna, cabina, shelter, ecc....), ad esclusione dei cavi e conduttore e degli impianti connessi per il servizio a rete.
3. Il canone è commisurato in ragione della singola delimitazione di impianto.
4. In caso di co-ubicazione e condivisione delle infrastrutture di telecomunicazioni, ciascun ulteriore gestore ha l'obbligo di richiedere e sottoscrivere l'atto di variazione della concessione già vigente, per l'assunzione dei relativi obblighi. L'utilizzazione da parte di più gestori senza variazione della concessione rende abusiva l'occupazione per difformità.
5. In caso di co-sharing, anche qualora non ci sia occupazione fisica del suolo, ma solo installazione di ulteriori impianti (cablaggi, antenne, strutture di sostegno, ecc.) sull'infrastruttura di telecomunicazioni già esistente, da parte degli ulteriori gestori, il canone di concessione che questi ultimi sono tenuti a corrispondere è determinato in euro 1.000,00.